

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEI MALASPINA
E ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede dell'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina a PONTE NIZZA (PV), in VIA ROMA 45, fra i signori:

- _____, responsabile del Servizio Tecnico giusto decreto sindacale n. _____ del _____, nato a _____ il _____, c.f. _____ che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina, di seguito "Unione", Codice Fiscale 95035010180

e

- _____, nato a _____ il _____ c.f. _____ che agisce in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione di Volontariato - ONLUS - denominata " ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ", con sede in Varzi frazione Nivione di Varzi, di seguito "ASSOCIAZIONE" - Codice Fiscale 95009890187,

PREMESSO

– che con legge 24 febbraio 1992, n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile che ha come sue componenti le amministrazioni centrali dello stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane;

– che i successivi provvedimenti normativi (D.Lgs. 112/98, Legge Costituzionale 3/2001, D.Lgs. 1/2018) hanno progressivamente trasferito le competenze e responsabilità in materia di protezione civile agli Enti Locali;

– che l'art. 3 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile, stabilisce: Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 Disposizioni regionali in materia di protezione civile che disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla normativa nazionale e delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di protezione civile lombardo in relazione all'esercizio della funzione di protezione civile definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Considerato che la citata normativa prevede che:

- All'art.4 (Sistema regionale della protezione civile)
 - costituiscono componenti del Sistema regionale della protezione civile e provvedono all'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 1, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione, la Città metropolitana di Milano e le province del territorio lombardo, quali enti di area vasta, i comuni, anche in forma associata, e gli altri enti locali del territorio lombardo
 - Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante le forme di collaborazione di cui all'articolo 8, i seguenti soggetti:
 - a) i singoli ordini e collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;
 - b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale;
 - c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
- All'art. 22 (Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile) si prevede che
 1. La Regione riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del Sistema regionale della protezione civile nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.

- 2.** Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto:
- a) in forma organizzata, dai cittadini attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3;
 - b) in forma non organizzata, da singoli cittadini a titolo personale, in forma occasionale e in situazioni emergenziali, per i primi interventi direttamente rivolti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità, coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di cui alla lettera a);
 - c) in forma non organizzata e occasionale, da singoli cittadini che compartecipano alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità; tale forma di partecipazione alle attività di soccorso si svolge in conformità a specifiche linee guida da adottare con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Codice.
- 3.** L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice; con apposito regolamento regionale, da adottare in conformità alle linee guida nazionali, ne sono definiti la struttura, le sezioni e la composizione, i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione medesima, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari.
- 4.** I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3. Le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3 del presente articolo.
- 5.** Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali o di area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono

nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Con il regolamento regionale di cui al comma 3, sono, altresì, definite, in conformità alle linee guida nazionali, le specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile, da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale di cui al medesimo comma 3, e sono disciplinati modalità e requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nel predetto elenco territoriale.
7. La Regione, con deliberazione di Giunta, può stanziare a favore del volontariato organizzato di protezione civile di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili, anche a integrazione di eventuali fondi nazionali messi a disposizione per le medesime finalità, contributi economico-finanziari volti alla realizzazione di specifici progetti inerenti al potenziamento della capacità operativa, all'incremento qualitativo del livello di formazione e di addestramento oppure rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 37 del Codice.

RICHIAMATA:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2012 di Cecima con cui è stato approvato Piano Intercomunale di Protezione Civile predisposto dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013 di Ponte Nizza con cui è stato approvato Piano Intercomunale di Protezione Civile predisposto dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese;

PRESO ATTO, pertanto, che l'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile, dai gruppi comunali o intercomunali istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i comuni, e iscritti all'albo regionale del volontariato di protezione civile;

PRESO ATTO che:

- l'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS ha espresso con nota a firma del legale rappresentante, conservata agli atti, la disponibilità a realizzare attività di protezione civile in favore della popolazione e del territorio di Cecima;
- lo statuto dell'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS, conservato agli atti, prevede tra gli scopi la prevenzione contro gli incendi boschivi e le calamità naturali;

- la ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI NIVIONE ONLUS è riconosciuta quale Associazione di Volontariato di Protezione Civile e risulta iscritta ai seguenti elenchi:
 - a) Elenco delle associazioni di volontariato del Dipartimento della Protezione Civile nota prot. 82374 del 23/05/1995
 - b) Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia con decreto del Presidente della Regione n.54386 del 08/03/1994

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'ASSOCIAZIONE e l'UNIONE in materia di protezione civile

Art. 2

L'UNIONE riconosce tra i propri compiti istituzionali l'attività di previsione, prevenzione, soccorso in emergenza e superamento dell'emergenza. A tal scopo, promuove fermamente e favorisce ogni iniziativa mirata a realizzare i suddetti scopi e in particolare quelle volte a garantire l'incolumità delle persone.

Il sindaco ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 «Codice della protezione civile» è autorità di protezione civile ed assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale

Nelle operazioni di intervento e soccorso l'UNIONE impiega il personale e i mezzi ritenuti necessari. Le organizzazioni di volontariato mettono a disposizione le proprie risorse umane e materiali, secondo le modalità che devono essere previamente concordate con l'UNIONE.

L'UNIONE si impegna a collaborare con l'ASSOCIAZIONE per gli scopi di protezione civile, riconoscendo l'Associazione come un collaboratore importante. Tra l'UNIONE, il Servizio Protezione Civile Unionale e l'ASSOCIAZIONE dovranno intercorrere periodici contatti e incontri, al fine di programmare assieme l'attività di protezione civile, considerando naturalmente le rispettive capacità dimensionali e organizzative.

Art. 3

Per ogni attivazione richiesta dal Presidente, l'ASSOCIAZIONE, secondo l'entità dell'intervento, garantisce la disponibilità in ruolo operativo, come di seguito indicato, assicurando la specifica competenza e preparazione nel rispetto della normativa vigente, per gli interventi cui sono destinati. L'associazione in caso di emergenza assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Il presidio del centro unionale di protezione civile (sala COM) quando richiesto, attraverso la presenza di uno o più volontari
- b) Prosciugamento di allagamenti all'interno delle abitazioni in seguito ad eventi eccezionali

- c) Rimozione di piccoli smottamenti, di masserie e/o macerie, con i mezzi in dotazione alla associazione, ove esiste reale ed immediato pericolo di vita
- d) Ripristino della viabilità a seguito di caduta alberi in supporto agli operatori unionali
- e) Supporto agli organi competenti per la gestione della viabilità per eventi improvvisi
- f) Collegamento radio fino all'arrivo delle associazioni specializzate
- g) Allestimento punto luce per interventi notturni o in postazioni buie
- h) Coordinamento delle attività di supporto alla gestione dell'emergenza

Art. 4

Su specifica richiesta l'ASSOCIAZIONE può svolgere le sotto elencate attività programmate con i mezzi di volta in volta in dotazione in collaborazione con l'ufficio tecnico dell'Unione:

- a) monitoraggio degli idranti presenti sul territorio unionale
- b) supporto nella stesura e revisione del piano di emergenza unionale
- c) tenuta ed aggiornamento della sezione relativa alla protezione civile del sito web istituzionale dell'unione
- d) organizzazione e collaborazione ad esercitazione di evacuazione di fabbricati pubblici e prove di rischio
- e) organizzazione e tenuta di lezioni di scuola sicura
- f) organizzazione attività inerenti fiumi sicuri
- g) formazione e addestramento di cittadini dei comuni che intendono operare come nuovi volontari dell'associazione per fini di protezione civile

Art. 5

Il Presidente, nel caso di eventi di eccezionale gravità, previo accordo ed autorizzazione della regione Lombardia, potrà attivare l'associazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»

Art. 6

L'ASSOCIAZIONE provvede a dotare ogni volontario di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) e cura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri volontari sia in caso di emergenza che in situazioni di addestramento e formazione ai sensi della vigente normativa a livello nazionale

Art. 7

L'ASSOCIAZIONE interagisce con la colonna mobile della provincia in caso di emergenza addestramento formazione

Art. 8

In caso di emergenza l'UNIONE può concedere in comodato temporaneo le proprie attrezzature e mezzi all'ASSOCIAZIONE che ne garantisce la custodia e il mantenimento in efficienza ai sensi della normativa vigente

Art. 9

Al fine della validità della presente convenzione l'ASSOCIAZIONE. deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266.

L'ASSOCIAZIONE provvede altresì alle coperture assicurative dei mezzi ed attrezzature di sua proprietà

Art. 10

L'ASSOCIAZIONE si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione civile di tutela di diritti dell'utenza ed il rispetto della presente convenzione

Art. 11

L'Unione, nel rispetto delle finalità e degli scopi della presente convenzione, si impegna inoltre a riconoscere per ogni anno di vigenza della convenzione all'ASSOCIAZIONE la somma pari ad € _____-(euro ____/00).

Art. 12

L'ASSOCIAZIONE dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 2016/679.

Si obbliga, inoltre:

- ad accettare la propria nomina, da parte dell'Unione, a Responsabile del trattamento dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione;
- a comunicare formalmente, contestualmente alla stipulazione del presente atto, il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento;
- ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dall'Unione allegata al presente atto

Art. 13

La presente convenzione ha validità di **anni cinque** con decorrenza dalla sottoscrizione.

L'ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell'ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

La convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento.

Eventuali modifiche integrazioni alla presente convenzione potranno essere proposte e approvate previo accordo delle parti

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Art. 14

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'Unione _____

Per l'associazione _____

TITOLARE DELLA PRIVACY

OGGETTO: atto di nomina, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/2003, del sig. **BARBIERI FERRUCCIO** a responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività relative alla convenzione tra l'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina e Associazione Volontari di Nivione Onlus per la gestione di interventi di protezione civile

VISTA convenzione tra l'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina e l'Associazione volontari di Nivione Onlus per la gestione di interventi di protezione civile, approvata con deliberazione di Giunta Unionale n. 17 del 27.04.2023;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

DATO ATTO dell'opportunità, per ragioni organizzative di nominare il Sig. _____ Responsabile del Trattamento dei dati personali (comuni, sensibili e giudiziari) dell'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina ai fini dell'espletamento delle attività relative alla convenzione tra l'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina e l'Associazione volontari di Nivione Onlus per la gestione di interventi di protezione civile, approvata con deliberazione di Giunta Unionale n.17 del 27.04.2023;

NOMINA

per le motivazioni espresse in narrativa quale Responsabile del trattamento delle banche dati dell'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina l'Associazione volontari di Nivione Onlus con sede in Varzi nella persona del legale rappresentante _____ ai fini dell'espletamento delle attività relative alla convenzione tra l'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina e l'Associazione volontari di Nivione Onlus per la gestione di interventi di protezione civile, approvata con deliberazione di Giunta Unionale n.17 del 27.04.2023;

Precisato che le responsabilità sotto elencate non escludono quella del Presidente limitatamente alla sua funzione di coordinatore, nell'esercizio delle competenze attribuite, il Responsabile si impegna a rispettare il Codice Privacy, D.Lgs.196/03, il Regolamento Privacy dell'Unione dei Comuni Terre dei Malaspina, i Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, nonché le seguenti indicazioni:

- Nominare gli Incaricati del trattamento, ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs. 196/03, e provvedere ad impartire le necessarie istruzioni e dare immediata comunicazione scritta al Titolare della nomina;

- Dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- Dare al personale le risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento dei dati;
- Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati e verificarne i procedimenti di rettifica;
- Impartire, all'occorrenza, disposizioni operative ulteriori per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
- Procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- Chiedere al Presidente di disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;
- Provvedere alla tenuta di un Registro dei dati trattati;
- Distruggere i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle formalità di legge, dandone comunicazione, al sindaco, procedendo altresì all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti;
- Garantire al Presidente la più ampia e semplice facoltà d'accesso al Registro dei dati e dei trattamenti, la cui cura, nella tenuta e nell'aggiornamento, compete in via esclusiva al Responsabile sopra nominato;
- Garantire l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7-10 D. Lgs. 196/03 ed evadere tempestivamente i reclami degli interessati stessi, avendo cura di trasmettere le eventuali istanze al Garante tramite l'Ufficio del Presidente;
- Trattare i dati in osservanza dell'art.11 del D. Lgs.196/03 e pertanto verificarne periodicamente la pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto al fine perseguito;
- Osservare il dettato dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, "*Informativa*";
- Consentire, in qualunque momento, di individuare con certezza se i dati siano detenuti dalla comune oppure dalla Società nominata "Responsabile";
- Informare prontamente il Presidente di ogni questione rilevante;
- Rispettare le Misure di Sicurezza Minime dettate dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Conservare i dati nella misura e per il tempo strettamente necessario alle finalità da perseguire. Una volta espletata la procedura, previo accordo con il Presidente, i dati raccolti vanno distrutti;
- Garantire, in caso di interoperabilità dei dati, che gli stessi verranno utilizzati esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente Titolare;
- Tenere indenne l'Unione dei Comuni Terre di Malaspina da responsabilità derivanti da un erroneo o illegittimo trattamento dei dati;

- Si rammenta che la violazione delle norme di legge in materia di privacy, comporterà la comminazione delle sanzioni di cui agli artt.161-172 del Titolo III del D. Lgs. 196/03, nonché del risarcimento del danno previsto dall'art.15 dello stesso Codice.

Ponte Nizza, lì _____

Per il comune di PONTE NIZZA

L'Associazione volontari di Nivione Onlus con sede in Varzi nella persona del legale rappresentante
